

²I rimorchi agricoli sono esonerati dall'imposta di circolazione.⁶

³È data facoltà al Consiglio di Stato di prevedere un supplemento compreso tra il 10 e il 40% dell'imposta dovuta, per le automobili che non rispettano più gli standard minimi da un punto di vista ambientale ed energetico.⁷

Ecoincentivo

a) bonus/malus⁸

Art. 1a⁹ ¹L'imposta di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 cpv. 1 per i veicoli di nuova immatricolazione viene moltiplicata per un coefficiente (bonus/malus).

²Il coefficiente di moltiplicazione è compreso tra 0.2 e 1.8 ed è stabilito dal Consiglio di Stato in base alle emissioni di CO₂ del tipo di veicolo.

³Il Consiglio di Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi delle apposite modalità di applicazione.

⁴Alle emissioni di CO₂ per tipo di veicolo possono essere aggiunte le emissioni generate nella produzione di carburante o dell'energia di trazione.

⁵Il Consiglio di Stato verifica periodicamente, almeno ogni due anni, il coefficiente di moltiplicazione al fine di garantire la neutralità finanziaria.

Tasse in genere

Art. 2¹⁰ Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per l'emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.

Computo dell'imposta di circolazione

Art. 3¹¹ Le imposte, ad eccezione di quella per i ciclomotori e per i carri a mano provvisti di motore, sono prelevate pro rata in ragione dei giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell'anno civile.

Rimborso dell'imposta di circolazione

Art. 4¹² L'imposta di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. da c) a r) è rimborsata pro rata in base al numero di giorni che intercorrono dal giorno successivo al deposito della targa alla fine dell'anno civile.

Imposta di circolazione percepita o rimborsata per sostituzione del veicolo

Art. 5 ¹In caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di veicoli.

²La presente disposizione non si applica per le imposte dei veicoli previsti all'art. 1 cpv. 1 lett. da a) a b) e da h) a q).¹³

³...¹⁴

⁶ Cpv. reintrodotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37; precedente modifica: BU 1997, 394.

⁷ Cpv. modificato dalla L 15.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 509; precedente modifica: BU 2008, 140.

⁸ Nota marginale modificata dalla L 15.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 509.

⁹ Art. modificato dalla L 15.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 509; precedente modifica: BU 2008, 140.

¹⁰ Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.

¹¹ Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1989, 221.

¹² Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; 1985, 387; 1989, 221.

¹³ Cpv. introdotto dalla L 20.6.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedente modifica: BU 1982, 313.

¹⁴ Cpv. abrogato dalla L 20.6.1989 (v. M. no. 3456 pag. 3 lett. e) e R no. 3456 pag. 3; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.

Casi di esonero parziale o totale dell'imposta di circolazione

Art. 6 Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l'esonero totale o parziale dell'imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi:

- a) del personale dello Stato quando l'uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento;
- b) di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);
- c) di infermi che causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni finanziarie modeste stabilite dal regolamento;
- d) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.¹⁵

Imposta di circolazione per veicoli adibiti al servizio pubblico

Art. 7¹⁶ L'imposta per i veicoli adibiti al servizio pubblico ed in possesso di regolare concessione federale I è pari ad un terzo di quella prevista per la categoria di autoveicoli e rimorchi a cui appartengono.

Imposta di circolazione per autoveicoli di tassisti

Art. 8 Gli autoveicoli dei tassisti pagano i due terzi dell'imposta di circolazione. Sono considerati tassisti, con diritto alla riduzione, i detentori di uno o al massimo due veicoli immatricolati con targa trasferibile, che esercitano personalmente ed esclusivamente tale professione, che sono autorizzati dal Comune a sostare su area pubblica e che si assoggettano ai regolamenti e alle tariffe stabilite dall'Autorità comunale.

Imposta di circolazione per veicoli con targhe trasferibili

Art. 9¹⁷ 1Veicoli appartenenti allo stesso detentore e immatricolati con lo stesso genere e numero di targhe di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore paga l'importo dovuto per il veicolo a motore soggetto all'imposta più elevata e, per l'altro veicolo la percentuale seguente:

- del 20% se si tratta di due veicoli a motore dello stesso genere;
- del 50% se si tratta di due veicoli a motore non dello stesso genere.

2Per i rimorchi, gli autoveicoli di lavoro e i veicoli speciali con targhe trasferibili, l'imposta è dovuta per un solo veicolo.

Rimedi di diritto

Art. 9a¹⁸ 1Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.

2Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.

Delega al Consiglio di Stato per disposizioni complementari

Art. 10 1Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare disposizioni complementari in materia di imposte e tasse di circolazione per altre categorie di veicoli che fossero in progresso di tempo disciplinate dalla legislazione federale.

¹⁵ Lett. modificata dalla L. 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedente modifica: BU 1989, 221.

¹⁶ Art. modificato dalla L. 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.

¹⁷ Art. modificato dalla L. 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387; precedente modifica: BU 1982, 313.

¹⁸ Art. introdotto dalla L. 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.

²Esso è pure autorizzato ad emanare disposizioni nei casi in cui elementi necessari per la determinazione dell'imposta non siano indicati nelle approvazioni del tipo.¹⁹

Disposizioni abrogative e transitorie²⁰

Art. 11²¹ ¹La presente legge abroga quella del 20 febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione di veicoli a motore.

²L'adeguamento dell'imposta applicando il coefficiente bonus/malus in base alle emissioni di CO2 è applicato a tutte le automobili con peso inferiore ai 3'500 kg la cui prima immatricolazione è successiva al 1.1.2009; per gli altri veicoli su decisione del Consiglio di Stato.

Entrata in vigore

Art. 12 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1977.

Pubblicata nel BU 1977, 99.

¹⁹ Cpv. modificato dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.

²⁰ Nota marginale modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.

²¹ Art. modificato dalla L 15.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 509; precedente modifica: BU 2008, 140.